

CONVENZIONE Articolo 10, comma 1, lettera a),

della legge 30 marzo 2001, n. 152

L'anno **2016** il giorno **08** del mese di **Giugno**

TRA

l'Istituto Nazionale di Assistenza e di Patronato per l'Artigianato (I.N.A.P.A.- Confartigianato), codice fiscale 80082070584 , con sede legale in Roma, Via di San Giovanni in Laterano 152, in persona di **Filippo Ribisi**, nato/a Marineo(PA), il 08/09 1957, codice fiscale RBSFPP57P08E957D in qualità di Presidente- Legale Rappresentante,

E

L'Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive- Confartigianato.

codice fiscale 07166871009, con sede legale in Roma, Via di San Giovanni in Laterano, 152 in persona del Presidente- Legale Rappresentante, **Aldo Zappaterra** nato a Portomaggiore (FE), il 26.06.1043, codice fiscale ZPPLDA43H26G916S

PREMESSO CHE:

- ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, l'I.N.A.P.A. è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali; - secondo il disposto dell'articolo 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001; - ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, gli Istituti di patronato possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative in favore di soggetti privati e pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul

lavoro; - le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate in favore dell' dall'Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive.

- l'I.N.A.P.A. e l'Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive. hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1- Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione, da ritenersi operante in tutte le sedi dell'I.N.A.P.A. sul territorio Nazionale e all'Estero, dall'Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive.

conferisce all'I.N.A.P.A. l'incarico di svolgere in favore dei soggetti che si rivolgono ai propri sportelli le attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative nelle materie previste dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2229 del codice civile relative a:

- Supporto a iniziative assistenziali, culturali, di volontariato nei settori sportivo, sociale, turistico in Italia e all'estero;
- Supporto alle iniziative verso soci portatori di handicap;
- Gestione pratiche per convenzioni riservate ai soci ANCoS
- Pratiche Isee, Red e CUD richieste dai soci ANCoS
- Supporto e gestione pratiche assicurative richieste dai soci ANCoS

Articolo 2- Modalità di svolgimento delle attività

L'I.N.A.P.A. è tenuto a svolgere le attività indicate all'articolo 1 secondo modalità, tempi e luoghi di seguito riportati:

su esplicita richiesta dei soggetti che si rivolgeranno agli sportelli delle proprie sedi o nei recapiti attivati e negli orari di apertura al pubblico previsti dall'art. 7 del D.M.193/2008.

L'I.N.A.P.A. espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente.

L'I.N.A.P.A. impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

L'I.N.A.P.A. è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti richiesti dall'**Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive**.

Articolo 3- Rimborso spese

Le attività di cui all'articolo 1 sono fornite dall'Istituto di patronato senza scopo di lucro. Il Patronato I.N.A.P.A. e dall'**Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive**, in quanto facenti parte della medesima Organizzazione, convengono che per le attività di cui all'art.1, non è dovuto alcun corrispettivo, fatte salve specifiche convenzioni a livello territoriale nelle quali sarà possibile determinare, anche in forma forfettaria, l'eventuale rimborso del servizio prestato dal Patronato INAPA.

Articolo 4- Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di anni 1 a decorrere dalla data in premessa ed è automaticamente rinnovata salvo recesso di una delle due parti nei termini previsti dal successivo art.6.

Articolo 5- Responsabilità

L'I.N.A.P.A. è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

Articolo 6- Recesso unilaterale

Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione. In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con preavviso di almeno 30 giorni

Articolo 7- Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

E' vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

Articolo 8- Riservatezza e trattamento dei dati personali



E' fatto obbligo all'I.N.A.P.A. di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione. L'I.N.A.P.A. è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, ed è titolare del trattamento dei dati personali.

Articolo 9 - Pubblicazione della convenzione

L'I.N.A.P.A. pubblica la convenzione nel proprio sito internet secondo le modalità indicate nel decreto di approvazione dello schema di convenzione.

Articolo 10- Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'I.N.A.P.A. e l'**Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive**.

nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma.

Articolo 11- Registrazione

La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.


Articolo 12- Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

L'I.N.A.P.A. – Confartigianato

**l'Associazione Nazionale Comunità
Sociali e Sportive.**

Il Presidente



Il Presidente

